



Città di Vittoria

LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 74 (SETTANTAQUATTRO) POSTEGGI DI VENDITA, AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL MERCATO ALLA PRODUZIONE E ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI"

IL DIRIGENTE

indice ai sensi del vigente "Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli" il presente bando di gara per la formazione di graduatorie ai fini dell'assegnazione in "Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi di vendita, all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101", così di seguito articolato :

Art. 1

Oggetto e durata del contratto di concessione

1. Il presente Bando ha per oggetto l'assegnazione in concessione in uso di n. 74 posteggi fissi, all'interno del Mercato all'ingrosso alla produzione del Comune di Vittoria, per la vendita di prodotti ortofrutticoli, così distribuiti:
 - ▲ n. 44 posteggi a commissionari;
 - ▲ n. 20 posteggi a commercianti ;
 - ▲ n.7 posteggi a cooperative, consorzi e/o associazioni di produttori;
 - ▲ n. 3 posteggi a organizzazioni di produttori (OP).
2. Per *Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso alla produzione di Vittoria* s'intende l'area ubicata in via S. Incardona n. 101, c.da Fanello, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
3. Il Mercato ortofrutticolo del Comune di Vittoria, Ente Gestore, posto in via Salvatore Incardona n. 101, è costituito dal complesso degli immobili, strutture, attrezzature, di proprietà della Regione Siciliana, destinati allo svolgimento delle operazioni commerciali e delle attività complementari alle funzioni mercatali.
4. Il Mercato di Vittoria costituisce struttura e servizio di interesse pubblico. Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio all'ingrosso, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.



5. La planimetria del Mercato è allegata al presente bando sotto *la lettera A)* per descriverne le dimensioni e le caratteristiche.
6. La planimetria dei Posteggi di vendita è allegata al presente bando sotto *la lettera B)* per descriverne le caratteristiche.
7. I Posteggi di Vendita sono dotati di contatori autonomi per la rilevazione dei consumi di acqua ed energia elettrica.
8. L'allestimento dei Posteggi è a totale carico del concessionario che deve provvedere a fornirsi delle attrezzature necessarie per le proprie attività.
9. Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dall'Ente Gestore.
10. Il canone di concessione annuo, da corrispondere mensilmente, è pari ad Euro 9.000,00 oltre IVA, come stabilito dall'Ente Gestore.
11. Sono compresi nel canone di concessione i seguenti servizi riferiti alle parti comuni : vigilanza e controllo ingressi; pulizia esterna ; smaltimento dei rifiuti prodotti; manutenzione del verde.
12. Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di gestione, ivi comprese le spese per il consumo di acqua e di energia elettrica utilizzata e comunque per tutte le utenze del singolo posteggio.
13. L'atto di concessione dei Posteggi di cui al presente bando ha la durata di anni sette, salvo rinnovo per ulteriori anni tre.
14. L'aggiornamento annuale del canone è pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno di concessione.
15. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente.
16. Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.
17. Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi, previo avviso al concessionario.
18. Il Concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare concessa in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
19. Il Concessionario non potrà mutare l'uso esclusivo pattuito con la concessione che andrà a sottoscrivere e non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalità che saranno contrattualmente previste, del canone e delle quote per gli oneri accessori produrranno ipso iure la risoluzione della concessione per fatto e colpa del concessionario e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.
20. I soggetti aggiudicatari dovranno dare inizio all'attività entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione con la Pubblica Amministrazione, pena la rescissione del contratto con addebito agli stessi. Le parti, entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del posteggio richiesto, salvo oggettive difficoltà da parte della Pubblica Amministrazione, sono tenute a sottoscrivere l'atto di concessione, previo pagamento da parte del concessionario della prima annualità di canone; scaduto tale termine senza che l'aggiudicatario abbia prodotto la documentazione richiesta dal Comune di Vittoria, lo stesso può essere dichiarato

decaduto dall'aggiudicazione e il Posteggio potrà essere assegnato al concorrente collocato immediatamente dopo nella graduatoria.

Art. 2

Riferimenti normativi

Gli operatori del Mercato sono tenuti ad attenersi nello svolgimento della loro attività alla legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici); dal decreto ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli); dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 (Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio all'ingrosso comprendenti il piano della rete dei mercati ortofrutticoli); dai decreti legislativi n. 228 del 18 maggio 2001, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e smi (artt. 170, 171, 172 e 173), n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) e successive modifiche ed integrazioni, n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e smi; dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenza) e successive modifiche ed integrazioni; dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche ed integrazioni; dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi), alla legge regionale n.18/1995, nonché dalle altre normative di settore, dal vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del 27.11.2018 e in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; dal "Regolamento Antipizzo," approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; dal Codice etico "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; dal "Patto per Vittoria Sicura" stipulato tra il comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre 2018 e dal "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria" del 9 dicembre 2014.

In relazione alla specifica disciplina dei posteggi gli operatori si attengono alle prescrizioni del Titolo IV del Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del 27.11.2018, a cui si rinvia per relationem per costituire parte integrante e sostanziale.

Art.3

Termini di partecipazione alla procedura

A) -Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare al presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 20 del vigente "Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli", gli operatori professionali appartenenti a una delle categorie previste dagli articoli 21 e 23 del "Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli", e in particolare :
 - ▲ produttori ortofrutticoli singoli o associati ovvero organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;
 - ▲ commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

- ▲ consorzi e cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
 - ▲ enti di sviluppo, consorzi e cooperative di produttori ortofrutticoli;
 - ▲ Commissionari, Mandatari o Astatori.
2. Gli operatori professionali di cui al precedente comma devono documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti morali ossia :
- ▲ *di possedere i requisiti indicati dall'art. 71, commi 1 e ter del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 ;*
 - ▲ *di possedere ai sensi dell'art.30 del citato Regolamento Comunale il fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) stabiliti dall'Ente Gestore con deliberazione n. 32 del 27.11.2018 per l'anno 2019;*
 - ▲ *di non avere*, alla data di approvazione del presente provvedimento, *pendenze economiche con l'Amministrazione* dovute alla mancata regolarizzazione di canoni dovuti per l'assegnazione di posteggi nell'ambito del mercato Ortofrutticolo;
 - ▲ *di essere in condizione di regolarità contributiva* da documentare attraverso presentazione del Documento unico di regolarità contributiva DURC;
 - ▲ *di svolgere l'attività presso un Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;*
 - ▲ *di non aver subito nell'ultimo quinquennio a protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.*
 - ▲ *di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.*

B) Soggetti non ammessi

Non sono ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, i soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche :

- ▲ a) che si trovino o che si siano trovati anche solamente in una delle condizioni ostative di cui all'art. 20 del "*Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli*" (delibera n. 32 del 27.11.2018)
- ▲ b) che in passato siano state oggetto di revoca della concessione di un posteggio nel Mercato ortofrutticolo di Vittoria;
- ▲ che abbiano in corso o nei loro confronti una procedura di revoca di concessione di posteggio nel Mercato Ortofrutticolo di Vittoria.

Inoltre non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:

- ▲ a)-i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- ▲ b)-sia il consorzio "*stabile*" o il consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. e), del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
- ▲ c)-i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;

- ▲ d)- i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;
- ▲ e)-i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, articolo 48/9-10;
- ▲ f)-gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato, controllante o collegato al citato affidatario (le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dal codice civile, art. 2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- ▲ g)-i concorrenti per i quali:
 - sussistano i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - sussistano le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

È fatto divieto ai commissionari ammessi, di esercitare, per conto proprio sia nel mercato che fuori il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Nel caso di concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti.

Art. 4.

Domanda di partecipazione alla procedura

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade **alle ore 13,00 del (52°) cinquantaquattresimo giorno, decorrente dalla pubblicazione del presente bando nella GURI.**

I soggetti, intesi come persona fisica o persona giuridica, che intendono partecipare alla presente procedura dovranno presentare **un plico sigillato con un timbro impresso con la ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dalla persona fisica o dal Legale Rappresentante in caso di persona giuridica**, riportante all'esterno la denominazione/ragione sociale del concorrente unitamente all'indirizzo, al codice fiscale, al numero di telefono e fax e la dicitura: **"NON APRIRE- Domanda di partecipazione per l'assegnazione di n. 74 (settantaquattro) posteggi di vendita al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria per la seguente categoria professionale (specificare la categoria professionale di appartenenza ai sensi degli artt. 20-21-23 del Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli)**.

Il plico dovrà essere depositato unicamente ed esclusivamente mediante consegna *brevi manu* (della quale sarà rilasciata ricevuta) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria oppure per raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Vittoria, via Bari n. 89 - Protocollo Generale - Casa Municipale CAP 97019. Ai fini del rispetto del termine finale si farà riferimento al timbro a data dell'ufficio postale

accettante. Non sono ammesse altre forme di deposito, pena l'esclusione.

Il termine di validità dell'offerta è di 180 giorni decorrente dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Il termine sopraindicato cioè entro le ore 13,00 del (52°) cinquantaduesimo giorno, decorrente dalla pubblicazione del presente bando nella GURI, è da intendersi perentorio. Per cui le domande pervenute oltre il termine sopra fissato **non saranno prese** in alcuna considerazione. Le domande eventualmente inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso non sono da ritenersi valide ai fini della partecipazione al concorso ed alla formulazione della relativa graduatoria, esse vanno quindi, ripresentate in conformità alle indicazioni di cui al presente bando.

Il plico principale dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e siglate sui lembi di chiusura e riportanti all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

▲ ***Busta n. 1 Documentazione Amministrativa***"

▲ ***Busta n. 2 Dichiarazioni ai fini dell'attribuzione dei punteggi***".

Nella **BUSTA N. 1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)** i concorrenti dovranno inserire:

▲ **l'istanza di partecipazione**, sottoscritta dalla persona fisica o dal Legale Rappresentante in caso di persona giuridica, contenente gli estremi identificativi, compresi quelli fiscali, e l'indicazione della categoria professionale, tra quelle indicate al superiore Art. 1 per la quale si intende concorrere;

▲ **la dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà**, in carta libera, con firma non autenticata del richiedente, persona fisica o Legale Rappresentante dell'impresa, corredata della fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (articoli 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale, quest'ultimo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara il possesso e la permanenza dei suindicati requisiti soggettivi e requisiti morali di cui all'Art. 24 del vigente "*Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli*";

▲ **le dichiarazioni riguardanti ulteriori requisiti** ai fini della partecipazione al Bando di Concorso;

▲ **la cauzione provvisoria**: a corredo offerta pari al 2,00% (dueper cento) dell'importo del canone settennale, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all'articolo 93 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. All'atto della stipulazione del contratto il concessionario deve presentare la cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale secondo le modalità previste dall' articolo 103 del Codice degli Appalti, come da successivo punto 8, comma 7.

Nella **BUSTA N. 2 "(DICHIARAZIONI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI)** i concorrenti dovranno inserire :

▲ ***le dichiarazioni ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi***, secondo i criteri di valutazione, di merito e di priorità di cui al presente bando .

1. Ai fini della redazione della graduatoria per la concessione dei Posteggi sono adottati i seguenti criteri e sotto-criteri di valutazione ai quali sarà attribuito un punteggio massimo pari a 100 distinto per le seguenti voci :

a) anzianità commerciale : max punti 5 . S'intende l'anzianità d'iscrizione alla C.C.I.A.A. come operatore del settore corrispondente a quello per il quale partecipa alla selezione, riferita al titolare dell'impresa al momento di partecipazione alla selezione. Il punteggio è da attribuire proporzionalmente e a scalare rispetto a chi vanta l'anzianità maggiore;

b) dimensione aziendale in termini di patrimonio netto. S'intende la differenza che intercorre fra le attività e le passività, per cui è la sommatoria delle risorse di cui l'impresa dispone come finanziamento interno: **max punti 20**. Il punteggio è da attribuire nella misura di **punti 2 per ogni € 100.000,00 (con l'arrotondamento per difetto di € 10.000,00), per un massimo di PUNTI 20, in relazione alla media del patrimonio netto- come risultante dai bilanci regolarmente depositati o dalle dichiarazioni sostitutive (per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio)- degli ultimi tre anni 2015-2016-2017 ;**

c)anzianità di presenza presso un Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli avente dimensione e consistenza non inferiore a quello di Vittoria : max punti n. 5 . S'intende l'anzianità nell'attività di commercio all'ingrosso .di prodotti ortofrutticoli presso un qualificato mercato all'ingrosso alla produzione avente dimensioni e consistenza non inferiore a quella di Vittoria. Il punteggio è da attribuire nella misura di un punto per ogni due anni di presenza maturata, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

d)dimensione aziendale in termini di volume d'affari : max punti 20 . S'intende l'entità del fatturato di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, risultante dalla media delle denunce IVA negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) o, in caso di attività effettuata per un numero inferiore di anni, degli esercizi di effettiva attività purchè non anteriori al 2015. Non sarà preso in considerazione ai fini del punteggio il fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) previsto quale requisito per l'ammissione. Al maggior fatturato sarà attribuito il punteggio di 20 e per gli altri fatturati si procederà ad attribuire il punteggio in proporzione secondo il fatturato di ciascuno come da seguente formula:

$$\frac{20 \times \text{fatturato}}{\text{fatturato più alto}}$$

In caso di carenti o irregolari dichiarazioni, non sarà attribuito alcun punteggio.

e) progetto di sviluppo commerciale d'impresa: max punti 10. S'intende l'elaborazione del piano di sviluppo dell'impresa in relazione ai seguenti parametri :

- ▲ previsioni di incremento dei livelli occupazionali in funzione dell'accrescimento dei volumi in termini di prodotto e fatturato nel prossimo settennio ;
- ▲ previsioni di investimento ed implementazione di innovazione tecnologica e gestionale nel prossimo settennio ;

f) certificazioni di qualità posseduta dall'impresa: max punti 10. S'intende che i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dall'impresa sono corrispondenti - ai sensi della normativa vigente - ai principi di qualità, di

professionalità e di correttezza. Il punteggio è da attribuire nella misura di punti due per ogni certificazione posseduta.

g) personale impegnato: max punti 20. S'intende il numero del personale dell'impresa. Il punteggio è da attribuire nei seguenti termini :

- ▲ punti 10 per le imprese con personale fino a 10 unità ;
- ▲ punti 20 per le imprese con personale oltre 10 unità ;

h) proposta di soluzione di qualità in materia ambientale, sociale e del lavoro : max punti 10. S'intende che il partecipante proponga soluzioni di qualità quali strategie commerciali di sviluppo e miglioramento sociale ed economico, nel rispetto del territorio.

Allo scopo si precisa che :

- ▲ la consistenza numerica del personale è da intendersi riferita unicamente ed esclusivamente al personale da impiegare per l'attività nei posteggi. Non è valutabile ai fini del punteggio il personale operante in altre strutture o posteggi diversi da quello per cui si concorre;
- ▲ i rapporti di lavoro da prendere in considerazione sono :
 - a)-quelli già instaurati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b)-quelli da instaurare, per il quale il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione al bando di impegnarsi ad assumere, purché abbiano una durata temporale non inferiore alla metà di quella della concessione. In quest'ultimo caso la comprova dell'esistenza del rapporto contrattuale deve essere fornita prima della stipula del contratto di concessione, unitamente agli altri dati a proposito dei quali sono state prodotte le autocertificazioni. L'eventuale mancata presentazione della comprova in argomento non consente la stipula del contratto di concessione, sicché il Comune dichiara l'esclusione della ditta e procede allo scorrimento della graduatoria nei confronti del successivo utilmente collocato in graduatoria e così di seguito;

2. Sarà redatta una graduatoria in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio tra concorrenti, l'assegnazione del posteggio sarà effettuata mediante sorteggio, da effettuarsi in pubblica seduta.

Art. 6

Documentazione richiesta

Ai fini della presentazione della documentazione amministrativa la domanda di partecipazione al bando dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, presentata in originale o copia autentica nei modi di legge:

- ▲ a) certificato storico di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. o equivalente certificato rilasciato dalle competenti autorità in caso di appartenenza del concorrente ad uno degli stati membri UE. In luogo della certificazione è ammessa la presentazione di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante i medesimi contenuti della certificazione richiesta;
- ▲ b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 -47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti morali come meglio specificato all'Art.4 del bando;
- ▲ c) numero della partita IVA;

- ▲ d) atto costitutivo e statuto vigente in copia autenticata nei modi di legge (se trattasi di società);
- ▲ e) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza di cause di decadenza o revoca contemplate dal vigente Regolamento;
- ▲ f) documento unico di regolarità contributiva DURC.
- ▲ g) dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività presso un Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Ai fini della presentazione della documentazione tecnica gli interessati dovranno presentare le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445:

- ▲ a) dichiarazione attestante l'anzianità commerciale con la presentazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio con i medesimi contenuti della certificato storico di iscrizione alla Camera di Commercio;
- ▲ b) dichiarazione attestante l'anzianità di presenza presso un mercato all'ingrosso alla produzione di dimensione non inferiore a quello di Vittoria;
- ▲ c) dichiarazione attestante la dimensione aziendale in termini di volume d'affari, indicando il fatturato dell'impresa negli ultimi 3 esercizi (2015-2016-2017) denunciato ai fini IVA;
- ▲ d) dichiarazione attestante la dimensione aziendale in termini di patrimonio netto;
- ▲ e) progetto di sviluppo commerciale d'impresa;
- ▲ f) certificazioni di qualità posseduta dall'impresa;
- ▲ g) dichiarazione relativa alla consistenza numerica del personale impiegato e/o da impiegare nell'attività del box, con riserva di comprovare prima della stipula dell'atto di concessione l'esistenza dei rapporti contrattuali sopra specificati.

All'istanza deve essere allegati anche la dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ad accettare le condizioni stabilite nello schema dell'atto concessorio . Tutta la predetta documentazione dovrà essere predisposta e sottoscritta dal titolare o legale rappresentate della ditta partecipante e dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione dello spazio.

La documentazione non allegata, non sottoscritta o incompleta e tale, in ogni caso, da non consentire alla Commissione esaminatrice un adeguato esame delle richieste formulate, sarà motivo di esclusione dalla graduatoria.

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, il diritto di procedere a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e ad acquisire d'ufficio le certificazioni previste e/o richiedere le certificazioni di rito.

ATTENZIONE – Nel caso di concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi:

a)- il possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese o albo:

- ▲ *nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;*
- ▲ *nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti (consorzi di cooperative e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.*

b)- il fatturato, l'anzianità commerciale, l'anzianità di presenza, la dimensione aziendale in termini di patrimonio netto e di volume d'affari, il progetto di sviluppo commerciale d'impresa, le certificazioni di qualità possedute ed il personale devono essere soddisfatti:

- ▲ *nel caso dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 40% (quarantapercento) dall'impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (diecipercento);*
- ▲ *nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;*
- ▲ *nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.*

Art. 7

Espletamento della procedura

La fase relativa all'assegnazione è svolta da apposita Commissione esaminatrice, nominata ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal dirigente della direzione sviluppo economico con apposita determinazione ad avvenuta scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente bando e sarà presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato in quiescenza o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, da un prefetto o da un alto dirigente del Ministero dell'Interno e da due componenti, scelti fra dirigenti della Pubblica Amministrazione, docenti e professionisti, aventi specifiche competenze nella normativa e regolamentazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso.

I componenti che dovessero incorrere nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti saranno esclusi dalla Commissione e si procederà alla nomina di un nuovo componente.

Entro e non oltre il quindicesimo giorno, decorrente dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura, la Commissione esaminatrice procederà in seduta pubblica, cui dovranno essere invitati i partecipanti, alla verifica della regolarità delle domande presentate e dell'integrità del **Plico principale** e delle **Buste N. 1 e N. 2** in esso contenute, della completezza della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione.

La Commissione procede in seduta pubblica all'apertura del plico principale e della Busta N. 1 (*Documentazione Amministrativa*), nonché alla verifica delle dichiarazioni prescritte ai fini dell'ammissione o dell'esclusione. Terminata tale fase procede alle comunicazioni delle risultanze alle eventuali ditte non ammesse. Successivamente la Commissione procede in seduta non pubblica all'apertura della Busta N. 2 (*Dichiarazioni ai fini dell'attribuzione dei punteggi*) e alla disamina della relativa documentazione per l'attribuzione dei punteggi. Provvede, quindi, in pubblica seduta, alla formazione delle graduatorie in ordine decrescente sulla base del punteggio conseguito da ciascun partecipante e approva la graduatoria provvisoria per i successivi adempimenti da parte dell'Ente Gestore.

Delle sedute deve essere redatto a cura della Commissione un sintetico verbale nel quale ciascuna delle partecipanti presenti potrà inserire le proprie osservazioni.

Successivamente il Dirigente procederà con propria determinazione ad approvare in via definitiva le graduatorie, le quali avranno la durata di 36 mesi.

Il Comune stipulerà apposito contratto di concessione con i soggetti utilmente in essa collocati in cui saranno specificati gli obblighi delle parti in conformità al presente avviso, al Regolamento Comunale per il Mercato e agli atti pubblici inerenti lo stesso, che comunque, a prescindere dalla loro espressa e necessaria indicazione, regoleranno a tutti gli effetti il rapporto tra le parti.

La formale assegnazione del Posteggi avrà luogo con la sottoscrizione del contratto da parte del primo soggetto in graduatoria da stipularsi entro 30 giorni dalla data dell'invito scritto da parte del Comune. In caso di mancata sottoscrizione nei termini prefissati addebitabile in via esclusiva all'interessato, non si procederà all'assegnazione del relativo box. Si procederà conseguentemente all'assegnazione dello spazio al secondo in graduatoria.

Le assegnazioni hanno durata dalla data di stipula del contratto e scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio. E' fatta salva diversa scelta da parte del Comune in ordine alla eventuale disdetta anticipata dell'atto di concessione secondo i termini del vigente regolamento in materia.

Per tutti coloro che risultano essere già titolari di occupazione dei Box, che abbiano presentato istanza e che siano stati collocati in graduatoria, si consentirà, in via prioritaria, il mantenimento del locale già occupato. La scelta dei Box liberi avverrà, da parte degli aventi diritto, secondo l'ordine delle graduatorie finali ed approvate.

Il comune di Vittoria e ciascun Operatore Concessionario stipuleranno apposito contratto di concessione secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Lo Schema di Contratto di Concessione riporterà tutti gli impegni a carico dell'assegnatario sulla base di quanto indicato nel Regolamento e nel presente Bando.

Art. 8

Obblighi dell'assegnatario ai fini della stipula della concessione

1. Prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di concessione il Comune provvede alle verifiche sopradescritte e comprova delle dichiarazioni rese, ed è tenuto a versare, secondo la periodicità stabilita nel contratto di concessione, il canone mensile di concessione.
2. All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a 7 (sette) mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
3. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la concessione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
4. Il Concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre le sotto indicate polizze assicurative che tengano indenne l'Amministrazione procedente anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'attività in seno al Mercato ortofrutticolo. Le suddette polizze devono essere prodotte dall'impresa prima della stipulazione di quest'ultimo.

5. I Concessionari si assumono ogni responsabilità per casi di infortuni e per casi di danni da incendio, nonché per casi di danni arrecati a terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'attività svolta all'interno dei posteggi assegnati, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT/RCO. A tal fine il concessionario dovrà stipulare, a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile in misura non inferiore ai seguenti massimali:
 - ▲ € 500.000,00 per ogni sinistro, con un limite per persona di € 250.000,00 e con limite di danni a cose di € 500.000,00 ;
 - ▲ € 250.000,00 per responsabilità civile ai dipendenti e/o addetti ai lavori con un limite di € 100.000,00 per persona.
6. I Concessionari dovranno rilevare la concessione dei posteggi dagli attuali assegnatari entro i termini indicati nella determinazione di approvazione della graduatoria, e dovranno adempiere a tutti gli obblighi e prestazioni nei termini e con le modalità previste nel presente bando e dal vigente regolamento comunale del Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.
7. Gli Assegnatari, con la sottoscrizione dell'atto di concessione, dovranno accettare espressamente una clausola di accettazione incondizionata delle decisioni dell'Amministrazione comunale e delle altre eventuali autorità competenti, connesse alle necessità di cui sopra e al rispetto delle indicazioni in ordine agli orari e condizioni di utilizzo degli spazi di vendita e servizi comuni.
8. Nulla hanno a pretendere gli Assegnatari per eventuali danni da loro subiti in conseguenza di una eventuale riduzione e/o interruzione nell'uso del posteggio assegnato.
9. I posteggi sono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e la presentazione della domanda presuppone che tale stato di fatto e di diritto sia conosciuto ed accettato.
10. Ai Concessionari farà carico la responsabilità per guasti e danni arrecati anche involontariamente al complesso dei locali assegnati non imputabili al deperimento di uso.
11. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione.
12. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
13. Si ribadisce che :
 - ▲ il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di tenere l'immobile in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione, idraulici e di sicurezza presenti all'interno del posteggio, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree pavimentate di accesso, coperte e non, antistanti il posteggio;
 - ▲ il soggetto aggiudicatario ha in via esclusiva gli oneri degli interventi e delle manutenzioni tutte, anche eccedenti le piccole riparazioni, da effettuarsi all'interno dell'unità concessa. Il Concessionario si dovrà impegnare a eseguire, a sue esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel rispetto delle vigenti ed emanande norme tecnico -

igienico – sanitarie in relazione all'attività esercitata presso il locale in concessione, previa autorizzazione del concedente.

Art. 9

Scorrimento della graduatoria e revoca della concessione

1. La graduatoria ha la durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data della sua approvazione. Qualora in pendenza dell'efficacia della graduatoria si dovesse rendere vacante qualche posteggio, lo stesso sarà assegnato mediante scorrimento della graduatoria. Decorso il termine di efficacia della graduatoria, si provvederà con bando pubblico e le concessioni avranno, come tutte, la durata di sette anni con eventuale rinnovo di anni tre.
2. L'Amministrazione potrà revocare la concessione nei casi previsti dal vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli secondo le modalità, termini e condizioni ivi previste.

Art.10

Disposizioni finali

1. Ogni concorrente potrà partecipare alla presente procedura per l'assegnazione in concessione di un solo posteggio.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute a mani dopo lo spirare dei termini stabiliti, e quelle spedite a mezzo raccomandata oltre i detti termini, le quali in ogni caso dovranno essere acquisite al protocollo, pena la mancata loro ammissione, entro e non oltre il giorno precedente a quello di apertura dei plichi. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente e per disguidi postali o in ogni caso imputabili a fatto di terzi, a forza maggiore o a caso fortuito.
3. Il Comune potrà disporre l'integrazione delle dichiarazioni e della documentazione soltanto nei limiti dei chiarimenti rispetto alle dichiarazioni già rese conformemente al presente bando, e in ogni caso nel rispetto delle cause di esclusione e della par condicio tra i concorrenti.
4. Per tutti i procedimenti e modalità di attività commerciale, di titolarità, gestione e uso dei posteggi nonché per i casi di cessazione, revoca, riconsegna dei posteggi si rimanda al Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.
5. Si precisa che ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Azione siglato in data 6 novembre 2018 dall'ANAC e dal comune di Vittoria quest'ultimo s'impegna a inserire nella nell'atto di concessione la seguente clausola:
“ Il Comune di Vittoria si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento della concessione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.”

Art. 11

Norme Finali

1. Per tutto quanto non espressamente definito nell'ambito del presente bando valgono le norme di legge del settore e le norme regolamentari in vigore.
2. Si precisa che nel caso in cui le domande di assegnazione siano insufficienti alla copertura dei posteggi disponibili quest'ultimi potranno essere assegnate ad altre categorie di partecipanti ripartite nelle stesse percentuali fra le altre graduatorie.
3. I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni e visionare gli atti in merito alle finalità, ai contenuti e alle modalità di partecipazione al presente Bando presso: Comune di Vittoria - Ufficio Sviluppo Economico - Servizio Ufficio Mercati Mercati, C.da Fanello - Via S. Incardona n.101 c.a.p. 97019 Vittoria - Indirizzo e.mail: direzionemercati@comunevittoria.gov.it.
4. I dati dei quali l'amministrazione comunale entrerà in possesso nell'ambito del presente Bando saranno trattati nel rispetto del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dello stesso.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241 del 1990, si informa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R.S. di Catania, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è la Dott.ssa La Rosa Antonietta – Funzionario amministrativo della Direzione Finanza, Programmazione Comunitaria, Sviluppo Economico e partecipate del Comune di Vittoria.

Art.12

Termini della pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato :
 - ▲ sulla G.U.R.I.;
 - ▲ sulla G.U.C.E.;
 - ▲ su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale;
 - ▲ sulla piattaforma ANAC;
 - ▲ sull'Albo pretorio del Comune di Vittoria;
 - ▲ sul sito internet del Comune di Vittoria.
2. I documenti di gara sono visionabili presso il COMUNE DI VITTORIA (RG) – Direzione Finanza, Programmazione Comunitaria, Sviluppo Economico e Partecipate – Via Dei Mille 131 – Tel.09321876798/1888075, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Inoltre i documenti saranno disponibili sul sito internet di questo Ente – www.comunevittoria.gov.it
3. Il presente bando, oltreché pubblicato sulla GURS, GURI e GUCE, sarà pubblicizzato attraverso:
 - ▲ sito internet istituzionale;
 - ▲ albo pretorio dell'ente;
 - ▲ comunicato stampa;
 - ▲ pubblicazione di manifesti presso il mercato interessato dalla procedura;
 - ▲ pubblicazione di manifesti murali;

4. Altre informazioni :

▲ *data di pubblicazione dell'avviso alla G.U.R.I.:* 5a Serie speciale n. _____ del _____;

▲ *data invio dell'avviso alla G.U.C.E.:* _____.



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE FINANZA, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA,
SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

Ufficio Mercati

C/da Gaspanella 97019 Vittoria (RG) Tel. 0932860371 Fax 0932860345

Mail pec: direzionemercati@pec.comunevittoria.gov.it

Mail: direzionemercati@comunevittoria.gov.it

N° _____ di Protocollo del _____

ATTO DI CONCESSIONE

POSTEGGIO N. _____ del MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VITTORIA

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, in Vittoria, nella sede della Direzione Bilancio, Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria, fra il Dott. _____, Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Programmazione - Ufficio Mercati, nato a _____, il _____, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, e la ditta _____, _____, nella persona di _____, nato a _____, prov. _____, il _____, (C.F. _____), residente a _____ in via _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante della medesima ditta, con sede legale in _____, (Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese di RG n° _____), in possesso dei requisiti di cui agli artt. 21 - 22 - 23 del vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli per essere ammesso alle vendite nel mercato stesso, e di quelli richiesti dall'art. 24 del citato Regolamento.

Premesso che

- la Direzione ha indetto con determinazione dirigenziale n° _____ del _____ la procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso dei posteggi fissi a tutti gli operatori che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo (art. 28, del Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli), approvando il bando di gara e i relativi allegati, nonché lo schema dell'atto di concessione;
- la Direzione _____ ha approvato con determinazione dirigenziale n° _____ del _____ la graduatoria definitiva per effetto della quale risulta l'operatore economico _____ assegnatorio del Posteggio n° _____ di cui all'allegata planimetria;
- la Direzione _____ ha verificato la corretta composizione delle ditte concessionarie, giusta l'elencazione di cui all'art. 28 del suddetto Regolamento comunale, e ha acquisito la documentazione di rito dalla quale non risultano esserci impedimenti normativi, potendosi perciò procedere alla stipula della presente concessione, essendo la ditta in possesso dei presupposti soggettivi di ordine pubblico e di affidabilità morale, tut-

- ti contenuti nel bando pubblico di cui all'allegato n. _____ della suddetta D.D. n. _____ del _____ di cui fa parte integrante e sostanziale;
- l'art. _____ del predetto bando pubblico, allegato _____ alla citata determinazione dirigenziale n. _____ del _____, con cui è stato disposto che il canone di concessione dei boxes è determinato in € _____ più I.V.A. al 22%, in misura pari al 75% della variazione annuale dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, da corrispondersi con cadenza mensile anticipata, nonché ulteriori spese ivi descritte.

TUTTO CIO' PREMESSO

si specifica che la concessione è stipulata alle seguenti condizioni:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO

1. Il Comune di Vittoria assegna la concessione del posteggio n. _____, sito all'interno del Centro di Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e meglio individuato nella planimetria che si allega sotto la lettera A), alla ditta _____, in qualità di _____, rappresentata dal Sig. _____, meglio generalizzato in premessa, la quale accetta la concessione d'uso del Posteggio n. _____ e assume l'obbligo di utilizzarlo attenendosi alle prescrizioni del Titolo IV del Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. _____ del _____, a cui si fa rinvia per relationem per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO

1. La presente concessione in uso ha la durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla data della stipula del presente contratto, salvo rinnovo per ulteriori tre anni.
2. Il Concessionario si intende immesso nel materiale possesso del bene dalla data odierna. A tale fine il concedente consegna contestualmente alla stipula del presente atto n. _____ chiavi al concessionario che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ricevuta.

Art. 3

CANONE E ONERI DI SPESE

1. Il Posteggio di Vendita è dotato di contatori autonomi per la rilevazione dei consumi di acqua ed energia elettrica. Le spese di gestione e quelle comuni sono a totale carico del concessionario.
2. L'allestimento dei Posteggi è a totale carico del Concessionario il quale provvede a fornirsi delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie attività.
3. Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dall'Ente Gestore.
4. Il canone di concessione annuo, da corrispondere mensilmente, è pari ad Euro _____ oltre IVA, come stabilito dall'Ente Gestore con deliberazione n. _____ del _____.
5. Sono compresi nel canone di concessione i seguenti servizi riferiti alle parti comuni : vigilanza e controllo ingressi; pulizia esterna ; smaltimento dei rifiuti prodotti; manutenzione del verde.
6. Il canone di concessione complessivo per sette anni ammonta ad Euro _____.

7. Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di gestione, ivi comprese le spese per il consumo di acqua e di energia elettrica utilizzata e comunque per tutte le utenze del singolo posteggio.
8. L'aggiornamento annuale del canone è pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno di concessione.
9. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta dal concedente mediante lettera raccomandata R.R..
10. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalità che saranno contrattualmente previste, del canone e delle quote per gli oneri accessori produrranno ipso iure la risoluzione della concessione per fatto e colpa del concessionario e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.
11. Ogni riferimento della normativa regolante la materia relativa agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico deve intendersi fatta al suddetto canone di concessione.

Art. 4 **USO**

1. Il posteggio è concesso in uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività commerciale e precisamente per la vendita di prodotti del settore ortofrutticolo secondo le modalità, termini e condizioni del vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria.
2. Il Concessionario non può mutare l'uso esclusivo pattuito con la presente concessione e non può concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, il posteggio pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.
3. Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente.
4. Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.
5. Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o fare ispezionare i locali concessi, previo avviso al concessionario.
6. Il Concessionario s'impegna a riconsegnare il posteggio oggetto della concessione, libero da persone e cose, in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca della concessione.
7. Dai locali devono essere rimossi gli impianti e le sovrastrutture non di proprietà dell'Ente Gestore. In caso d'inottemperanza, gli impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dall'Ente Gestore, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.
8. I locali devono essere riconsegnati in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro Concessionario. In caso d'inottemperanza si procede ai necessari lavori, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.
9. Il Concessionario del posteggio si obbliga a rimborsare all'Ente Gestore ogni eventuale danno arrecato al Mercato ed alle sue attrezzature in ragione della sua permanenza nel posteggio e negli altri spazi assegnati.

Art. 5 **DIVIETI**

1. E' vietata assolutamente la locazione o sub concessione, la concessione in comodato e la cessione a qualsiasi titolo del godimento del bene nonché la cessione anche parziale del contratto, salvo i casi previsti dal vigente regolamento comunale.
2. E' vietato il mutamento della destinazione d'uso.
3. La concessione può essere trasferita a terzi solo ed esclusivamente alle condizioni e nei modi previsti dal Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e sempre con il consenso scritto da parte del concedente Comune di Vittoria.
4. In ogni caso è vietata la sub-locazione anche parziale a terzi, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 6

STATO E CONDIZIONI D'USO

1. Il Concessionario dichiara di avere esaminato gli ambienti da prendere in concessione e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.

Art. 7

DIVIETO DI MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI

1. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare l'immobile ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal concessionario senza il preventivo consenso scritto da parte del proprietario.
2. Le modifiche autorizzate come sopra, restano comunque a beneficio del bene senza che nulla sia dovuto al concessionario, neanche a titolo di rimborso spese.

Art. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume i seguenti obblighi :
 - ▲ rispettare il Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria e adempiere a tutti gli obblighi imposti dal contratto di concessione, attivandosi per facilitare l'esecuzione di tutte le iniziative che saranno svolte nel comune interesse, a garanzia della libertà delle contrattazioni e dell'immagine del Mercato;
 - ▲ conformare le proprie relazioni commerciali all'interno del Mercato ortofrutticolo al rispetto dell'articolo 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo decreto d'attuazione, nonché del citato vigente Regolamento comunale e della legge in materia ;
 - ▲ trasmettere la documentazione riguardante l'attività svolta, al fine di consentire l'efficace gestione del servizio di rilevazione statistica sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti;
 - ▲ comunicare all'Ente Gestore, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi cambiamento che riguardi l'Operatore e il proprio personale e, in particolare: il cambio denominazione sociale, la forma giuridica, la natura dell'attività aziendale, la cessazione della propria attività aziendale, il cambio del legale rappresentante, la variazioni della qualifica e/o del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti di accesso;
 - ▲ fare un uso appropriato delle parti comuni, e in particolare a non utilizzare o fare utilizzare per scopi diversi le vie d'accesso e/o di servizio, i piazzali, i

camminamenti e quanto altro, rispondendo, anche per fatto del terzo, dei danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne.

- ▲ impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni strumentali);
- ▲ impegnarsi a dare notizia alla Prefettura e al comune di Vittoria di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti degli operatori di mercato o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo), con l'obbligo di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria così come previsto nel "*Patto per Vittoria Sicura*", stipulato tra il comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre 2018 e nel "*Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria*" del 9 dicembre 2014. ;
- ▲ impegnarsi all'adozione di un capillare sistema di controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività poste in essere all'interno del mercato ortofrutticolo; a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale; a garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza; alla piena applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro; alla formazione del personale anche in vista degli obiettivi dell'impegno per la legalità; a segnalare alle Autorità competenti ogni fatto rilevante al perseguimento di tali finalità;
- ▲ applicare ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria;
- ▲ rispettare la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori;
- ▲ acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa all'attività di mercato;
- ▲ conoscere e di accettare le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria e tutti gli atti amministrativi in materia (deliberazioni, ordinanze sindacali e dirigenziali in atto vigenti, e in particolare le ordinanze nn. 563 del 26 ottobre 1995, 737 del 7 dicembre 1995 e 27 del 9 giugno 2011) e di obbligarsi a rispettarle pena le sanzioni di legge e di Regolamento;
- ▲ obbligarsi a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su semplice richiesta della Direzione Mercati, i dati riguardanti la quantità di merce commercializzata e, annualmente, i dati relativi al volume di affari della propria attività rilevabili dai documenti contabili, i quali saranno utilizzati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore economico, anche allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività promozionali e di ogni altra iniziativa ritenuta utile per la migliore gestione della struttura;
- ▲ conoscere e di accettare le disposizioni contenute nel "*Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estortivi compiuti ai loro danni*", con applicazione della sanzione accessoria in caso di violazione;
- ▲ rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- ▲ obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, al momento del rilascio della concessione o nel caso di eventuali e successive modifiche/integrazione, l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività da porre in essere all'interno della struttura, liberando l'amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dal mancato assolvimento di tale obbligo da parte del richiedente;
- ▲ obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a installare impianti, attrezzature e/o macchinari senza il previo consenso scritto del Comune (Ente Gestore); di essere consapevole che la violazione di tali obblighi produrrà la risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile; di essere consapevole e di accettare che il concessionario non avrà in alcun caso diritto a qualsivoglia rimborso o indennità per le trasformazioni, addizioni, modifiche o migliorie, anche in caso di consenso del Comune e che al termine del rapporto, il Comune sarà totalmente libero, a propria insindacabile scelta, di ritenerli gratuitamente o di pretendere la rimessa in pristino, a cura e spesa del concessionario; che, conseguentemente, il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai essere imputato ai canoni di concessione;
- ▲ obbligarsi a non cedere, neanche parzialmente e a nessun titolo, il contratto di concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea, dell'azienda, l'immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune per ottenere l'assenso scritto, pena la facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile. Il Comune dovrà dare l'assenso scritto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione;
- ▲ obbligarsi a provvedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione immobiliare oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione ordinaria o comunque conseguenti a propria incuria;
- ▲ obbligarsi a esonerare espressamente l'Ente Gestore da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, che possano derivare al concessionario, a propri dipendenti e a terzi; di essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione del contratto, il concessionario è costituito custode dell'immobile in uso e che lo stesso è tenuto a osservare, con riferimento all'immobile in concessione, le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, e quelle inoltre impartite dal Comune in ottemperanza alla predetta disciplina, in relazione alle parti comuni del Mercato;
- ▲ trasmettere alla direzione del mercato l'elenco completo dei dati anagrafici e fiscali dei propri dipendenti e collaboratori e l'elenco di tutti i contratti che siano stati stipulati, siano essi in corso di validità e funzionali o strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- ▲ tenere il box in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione, idraulici e di sicurezza presenti nell'intero del box, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree pavimentate di accesso, coperte e non, antistanti il box;
- ▲ assumere la responsabilità per guasti e danni arrecati anche involontariamente al complesso dei locali assegnati non imputabili al deperimento di uso;
- ▲ assumere in via esclusiva gli oneri degli interventi e delle manutenzioni tutte, anche eccedenti le piccole riparazioni, da effettuarsi all'interno dell'unità concessa;
- ▲ eseguire, a proprie esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel rispetto delle vigenti ed emanande norme tecnico – igienico –

sanitarie in relazione all'attività esercitata presso il locale in concessione, previa autorizzazione del concedente.

- ▲ riconoscere in capo all'Amministrazione comunale la facoltà di procedere per ragioni di pubblico interesse agli spostamenti, trasferimenti ed alle interruzioni che si renderanno necessari per eseguire lavori di manutenzione agli spazi del mercato;
- ▲ accettare espressamente e incondizionatamente le decisioni dell'Amministrazione comunale e delle altre eventuali autorità competenti, connesse alle necessità di interventi manutentivi ed al rispetto delle indicazioni in ordine agli orari e condizioni di utilizzo degli spazi di vendita e servizi comuni;
- ▲ non pretendere alcunché dal Comune di Vittoria per eventuali danni da loro subiti in conseguenza di una eventuale riduzione e/o interruzione nell'uso del posteggio assegnato.

Art. 9

DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il concessionario costituisce il deposito pari a 7 (sette) mensilità di canone a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
2. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la concessione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento comunale, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
3. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dall'operato od omissione di altri concessionari dello stabile o di terzi.
4. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni, per casi di danni da incendio, nonché per casi di danni arrecati a terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'attività svolta all'interno dei posteggi assegnati, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT/RCO.
5. A tal fine il concessionario dichiara di aver stipulato, a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione, la polizza di responsabilità civile in misura non inferiore ai seguenti massimali:
 - ▲ € 500.000,00 per ogni sinistro, con un limite per persona di € 250.000,00 e con limite di danni a cose di € 500.000,00 nella forma del _____ di cui ai seguenti dati identificativi. _____;
 - ▲ € 250.000,00 per responsabilità civile ai dipendenti e/o addetti ai lavori con un limite di € 100.000,00 per persona nella forma del _____ di cui ai seguenti dati identificativi. _____.

Art.10

DECADENZA, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Comune concedente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza dall'autorizzazione o la revoca della stessa e la conseguente risoluzione del presente contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria,.

2. Il presente contratto è risolto di diritto qualora si verificano una o più circostanze previste dal suddetto vigente Regolamento Comunale che importano la revoca della concessione.
3. Le assegnazioni dei posteggi e spazi connessi cessano:
 - ▲ alla scadenza;
 - ▲ per rinuncia del Concessionario durante il periodo di assegnazione;
 - ▲ per fallimento dichiarato a carico del Concessionario;
 - ▲ per scioglimento della società concessionaria;
 - ▲ per morte del Concessionario, salvo il diritto degli eredi;
4. Il Concessionario non ha, in ogni caso, diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.
5. La rinuncia alla concessione, deve essere resa nota, alla Direzione di Mercato, con disdetta trasmessa a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi.
6. Le concessioni sono revocate previa contestazione degli addebiti al Concessionario interessato, nei seguenti casi:
 - ▲ perdita dei requisiti indicati agli artt. 21-24 del suddetto Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria;
 - ▲ variazione nella rappresentanza della ditta concessionaria senza l'espreso assenso della Direzione di Mercato;
 - ▲ la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di società, enti, etc.;
 - ▲ inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
 - ▲ inattività, non tempestivamente comunicata al Direttore di Mercato, o da questo non autorizzata, per oltre 60 (sessanta) giorni in un anno;
 - ▲ morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio, in caso di recidiva e previa diffida;
 - ▲ cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
 - ▲ mancata dimostrazione di un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività, per due anni consecutivi;
 - ▲ gravi scorrettezze commerciali, compresi i protesti significativi, nell'ultimo quinquennio, pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio;
 - ▲ ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del Mercato, nonostante l'applicazione di progressive sanzioni pecuniarie e sospensioni temporanee.
7. La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria.
8. Costituiscono altresì cause di decadenza dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio con conseguente risoluzione del contratto, le seguenti:
 - ▲ il concessionario abbia adibito il bene oggetto di concessione ad
 - ▲ uso diverso da quanto indicato nel presente contratto;
 - ▲ il concessionario abbia, in violazione dei divieti di cui al presente contratto, concesso a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell'immobile o ne abbia mutata la destinazione d'uso, salvo l'autorizzazione dell'ente ;
 - ▲ ogni altro caso di mancato rispetto da parte del concessionario delle norme sull'esercizio dell'attività di cui al citato regolamento comunale.

Art. 11
DIVIETO DI DOPPIA ATTIVITA'

1. Il Concessionario assume l'obbligo, in costanza del rapporto contrattuale, di non esercitare fuori dal mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione, pena la revoca dell'assegnazione ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989.
2. Il Concessionario si obbliga a tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni.
3. Il Concessionario mandatario o astatore, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, non può esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato, che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di Mercato nel quale opera, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena l'esclusione a operare nel mercato e/o l'inibizione all'accreditamento all'ingresso.

Art. 12
CONTROLLI

1. Il Comune, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione della struttura nel rispetto degli impegni assunti con la presente concessione secondo le modalità e termini del vigente Regolamento comunale del Mercato ortofrutticolo di Vittoria .
2. Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa all'interno del mercato sono svolte dalle Autorità istituzionalmente competenti.
3. Svolge funzioni ispettive il Direttore di Mercato e il personale da esso autorizzato a impartire disposizioni volte a far cessare immediatamente devianze, inadempienze, situazioni di pericolo e a comminare o proporre sanzioni.
4. I dipendenti incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, avranno accesso alla struttura in qualsiasi momento anche senza preavviso.
5. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.
6. L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 13
SORVEGLIANZA SULLA STRUTTURA E SULLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dalla struttura gli assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
2. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, la direzione Mercati che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
3. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 14
FACOLTA' DI RECESSO DEL COMUNE DI VITTORIA

1. Il Comune di Vittoria può a proprio insindacabile giudizio, e operando nell'ambito dei propri poteri, per motivi di pubblico interesse, recedere dal rapporto con semplice preavviso da comunicare ai concessionari al domicilio eletto.

Art. 15
CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione si applica l'art. 133 del d.lgs n.104/2010, salvo ulteriori previsioni di legge.

Art. 16
SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Le spese di registrazione, di bollo e di tutte le altre eventuali spese accessorie sono a totale carico del concessionario.

Art. 17
REGOLAMENTO D'USO

1. Il concessionario si obbliga a osservare e a fare osservare l'allegato Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, nonché del codice civile e delle leggi in materia .
2. A tale fine le parti specificano che il Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria è parte integrante del presente contratto.
3. La ditta concessionaria dichiara con la sottoscrizione del presente atto di averne piena conoscenza e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte.

Art. 18
AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI E NOTIFICHE

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e smi la parte concessionaria autorizza espressamente il concedente a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto di concessione o comunque ad esso legati.
2. La ditta/società concessionaria autorizza espressamente il comune di Vittoria a effettuare tutte le notifiche anche all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese competente.

Art. 19
NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge in materia, comunitaria, nazionale e regionale, e dal codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento

La Ditta

Il Dirigente della Direzione competente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Condatore dichiara di aver letto e di approvare specificatamente gli articoli : 1, 2, 5, 8 , 9, 11, 14 e 15

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento

La Ditta

Il Dirigente Direzione competente
